

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COSENTINO, Presidente e legale rappresentante della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. e della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe COSENTINO per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., proceduto alla predisposizione ed all'invio ai calciatori delle certificazioni relative alle somme corrisposte in relazione agli obblighi di cui all'art. 52 delle NOIF, determinando in tal modo oggettive difficoltà ai calciatori nello svolgimento dei propri adempimenti fiscali;

CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe COSENTINO in proprio e nell'interesse della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 nei confronti del Sig. Giuseppe COSENTINO e dell'ammenda di € 2.000,00 nei confronti della società CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio